



NURSIND

SEGRETERIA PROVINCIALE DI PESCARA

Cell. 320 / 3134105 – 333 / 4125508

FAX 085-9943084

pescara@pec.nursind.it – pescara@nursind.it

argento2000@libero.it – www.nursind.it

Pescara li 23.11.16 prot. n° 0000

Quesito lavoro straordinario

Domanda: quante ore di straordinario si consiglia di lavorare in un anno per evitare trattenute fiscali elevate.

Risposta: si consiglia di evitare di superare il reddito annuale lordo di 28000 euro, superato tale somma le sole eccedenze vanno tassate secondo l'aliquota maggiorata come da tabella riportata.

Riportiamo le aliquote IRPEF attualmente in vigore, considerate al netto delle addizionali :

Reddito imponibile	Aliquota	Imposta dovuta sui redditi intermedi (per scaglioni) compresi negli scaglioni
fino a 15.000 euro	23%	23% del reddito
da 15.001 fino a 28.000 euro	27%	3.450,00 + 27% sulla parte oltre i 15.000,00 euro
da 28.001 fino a 55.000 euro	38%	6.960,00 + 38% sulla parte oltre i 28.000,00 euro
da 55.001 fino a 75.000 euro	41%	17.220,00 + 41% sulla parte oltre i 55.000,00 euro
oltre 75.000 euro	43%	25.420,00 + 43% sulla parte oltre i 75.000,00 euro



NURSIND

SEGRETERIA PROVINCIALE DI PESCARA

Cell. 320 / 3134105 – 333 / 4125508

FAX 085-9943084

pescara@pec.nursind.it – pescara@nursind.it

argento2000@libero.it – www.nursind.it

Pescara li 23.11.16 prot. n° 0000

Per determinare l'importo dell'imposta lorda (IRPEF lorda) si deve prima di tutto individuare lo scaglione in cui rientra il nostro reddito imponibile.

20/09/2001

CCNL integrativo del CCNL del 7-4-1999

Art. 39 - Lavoro straordinario

1. Con decorrenza 31 dicembre 2001, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario di cui all'art. 34, comma 7, del CCNL 7 aprile 1999, è rideterminata dividendo per 156 la retribuzione base mensile di cui all'art. 37, comma 2, lett. b) del presente CCNL, comprensiva del rateo di tredicesima mensilità ad essa riferita. Tale misura è maggiorata ai sensi del comma 8 del citato art. 34. Per il personale che fruisce della riduzione di orario di cui all'art. 27 del CCNL del 7 aprile 1999 il valore del divisore è fissato in 151.

2. Il comma 7 dell'art. 34 del CCNL 7 aprile 1999 è disapplicato dal 31 dicembre 2001.

07/04/1999

CCNL normativo 1998 – 2001 economico 1998 – 1999

ART. 34 - Lavoro straordinario

1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro.

2. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente responsabile. Le parti si incontrano almeno tre volte l'anno per



NURSIND

SEGRETERIA PROVINCIALE DI PESCARA

Cell. 320 / 3134105 – 333 / 4125508

FAX 085-9943084

pescara@pec.nursind.it – pescara@nursind.it

argento2000@libero.it – www.nursind.it

Pescara li 23.11.16 prot. n° 0000

valutare le condizioni che ne hanno resa necessaria l'effettuazione.

3. Le aziende ed enti determinano le quote di risorse che in relazione alle esigenze di servizio preventivamente programmate ovvero previste per fronteggiare situazioni ed eventi di carattere eccezionale vanno assegnate alle articolazioni aziendali individuate dal d.lgs. 502 del 1992 (distretti, presidi ospedalieri, dipartimenti ecc.), sulla base dei criteri definiti ai sensi dell'art. 4, comma 2, punto XI.

L'utilizzo delle risorse all'interno delle unità operative delle predette articolazioni aziendali è flessibile ma il limite individuale per il ricorso al lavoro straordinario non potrà superare, per ciascun dipendente, n. 180 ore annuali.

4. I limiti individuali del comma 3 potranno essere superati - in relazione ad esigenze particolari ed eccezionali - per non più del 5% del personale in servizio e, comunque, fino al limite massimo di n. 250 ore annuali .

5. Nella determinazione dei limiti individuali si tiene particolare conto: del richiamo in servizio per pronta disponibilità; della partecipazione a commissioni (ivi comprese quelle relative a pubblici concorsi indetti dall'azienda o ente) o altri organismi collegiali, ivi operanti nella sola ipotesi in cui non siano previsti specifici compensi; dell'assistenza all'organizzazione di corsi di aggiornamento.

6. Le prestazioni di lavoro straordinario possono essere compensate a domanda del dipendente con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze del servizio, nel mese successivo.

7. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro



NURSIND

SEGRETERIA PROVINCIALE DI PESCARA

Cell. 320 / 3134105 – 333 / 4125508

FAX 085-9943084

pescara@pec.nursind.it – pescara@nursind.it

argento2000@libero.it – www.nursind.it

Pescara li 23.11.16 prot. n° 0000

straordinario calcolata , convenzionalmente, dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:

- a) stipendio tabellare iniziale di livello in godimento;**
- b) indennità integrativa speciale (IIS), in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;**
- c) rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.**

8. La maggiorazione di cui al comma 7 è pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo.

9. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario dal 1 gennaio 1998 resta confermata nei valori spettanti al 31.12.1997. Successivamente è adeguata secondo le decorrenze degli incrementi del trattamento tabellare iniziale.

10. Il fondo per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario è quello determinato ai sensi dell'art. 38, comma 1.

Che cos'è lo straordinario?

La Direttiva 2003/88/CE all'art.2 descrive l'orario di lavoro come: "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali" ; di conseguenza si definisce STRAORDINARIO, La prestazione d'opera fornita al di fuori del normale orario di lavoro giornaliero/settimanale determinato dalle normative vigenti in tema di lavoro.



NURSIND

SEGRETERIA PROVINCIALE DI PESCARA

Cell. 320 / 3134105 – 333 / 4125508

FAX 085-9943084

pescara@pec.nursind.it – pescara@nursind.it

argento2000@libero.it – www.nursind.it

Pescara li 23.11.16 prot. n° 0000

LAVORO STRAORDINARIO del PERSONALE DEL COMPARTO SANITA'

Il lavoro straordinario del personale del comparto sanità, dal punto di vista normativo è disciplinato [dall'art. 34 del CCNL 1998-2001, 1° biennio economico 1998-1999](#), integrato [dall'art. 9 del CCNL Integrativo del 20.09.2001](#) per l'attività lavorativa prestata in giorno festivo infrasettimanale e in giorno feriale non lavorativo e [dall'art. 39 del medesimo CCNL Integrativo](#) per quanto riguarda la determinazione della misura oraria dei compensi. La normativa contrattuale, ribadisce i vincoli e i caratteri di eccezionalità del lavoro straordinario:

- non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro, le prestazioni dello straordinario “hanno carattere eccezionale”;
- devono essere “preventivamente autorizzate” ;
- devono essere programmate e assegnate alle articolazioni aziendali.

Difatti, dette prestazioni devono rispondere ad effettive esigenze di servizio ed in quanto tali devono essere di volta per volta e preventivamente autorizzate dal responsabile di struttura. L'autorizzazione, esaurientemente motivata, implica la verifica in concreto da parte del responsabile della struttura cui afferisce il dipendente, della sussistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendano necessario il ricorso a tale tipologia di lavoro, ragioni che devono trovare fondamento in esigenze realmente indifferibili ed urgenti, cui non possa farsi fronte con diversa organizzazione del servizio, nonché la verifica della situazione oraria, in carenza o meno, in capo al dipendente, per la conseguente corretta imputazione del titolo dell'orario autorizzato. Nell'ambito del rapporto la retribuità del lavoro straordinario è , dunque in linea di principio condizionata all'esistenza di una formale autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro eccedenti l'ordinario orario di servizio, la quale consente non solo una verifica in concreto della sussistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono necessario il ricorso alle suddette prestazioni, ma, anche, il controllo sul rispetto dei limiti di spesa fissati dal bilancio di previsione. Le risorse economiche complessive previste per compensare il lavoro straordinario del personale del comparto, in atto, sono quelle previste nel fondo contrattuale di pertinenza così come fissate dall'art. 29 del CCNL, 1° biennio economico 2002-2003 del 19.04.2004, e consolidate nel suo ammontare dai CCNL successivi, e per ultimo negli importi consolidati alla data del 31.12.2007, dall'art. 7 del CCNL, 2° biennio economico 2008-2009. In carenza di autorizzazione formale, quindi, le prestazioni non sono retribuibili; ove, però, fossero state retribuite, le relative somme erogate non sarebbero ripetibili, equivalendo l'erogazione delle stesse a ratifica.



NURSIND

SEGRETERIA PROVINCIALE DI PESCARA

Cell. 320 / 3134105 – 333 / 4125508

FAX 085-9943084

pescara@pec.nursind.it – pescara@nursind.it

argento2000@libero.it – www.nursind.it

Pescara li 23.11.16 prot. n° 0000

I contratti nazionali di categoria stabiliscono, in sostanza, le modalità con le quali si esegue il lavoro straordinario e i limiti massimi (giornalieri e settimanali). Fissano anche le maggiorazioni retributive dovute ai lavoratori per risarcirli dell'allungamento dell'orario di lavoro consentendo di usufruire di riposi compensativi in aggiunta alle maggiorazioni. Il C.C.N.L. Sanità come sopra ripreso nei riferimenti pertinenti a tal pro fissa il limite individuale in 180 ore, limite superabile solo "in relazione ad esigenze particolari ed eccezionali" per non più del 5% del personale in servizio, e comunque fino al limite massimo di 250 ore annuali per il personale richiamato in servizio per pronta disponibilità e per la partecipazione a commissioni di lavoro se non diversamente retribuiti. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore e nella sanità detto principio non si esenta di applicazione non prevedendo il CCNL sanità lo straordinario come obbligatorio, salvo che il non effettuarlo comporti rischi per l'incolumità delle persone o immediati danni a cose. L'effettuazione dunque di lavoro straordinario è frutto di una concordata volontà tra il dipendente ed il Dirigente della Struttura.

L'importo della retribuzione oraria in regime di straordinario è quantificata dal già ripreso [art. 39 del CCNL Integrativo del 20.09.2001](#). Rientra comunque nei diritti del dipendente optare tra il pagamento e il recupero compensativo; l'eventuale recupero va fatto entro il mese successive ([art. 34, comma 6, CCNL 98-01](#)). Dunque in presenza degli elementi contrattualmente fissati non vi è dubbio alcuno alla tenuta della corresponsione del lavoro straordinario che, ove non saldato potrà essere recuperato, anche, per tramite di un'azione monitoria ovvero ricorso per decreto ingiuntivo, essendo la misura dello stesso solo un prodotto matematico prestabilito dal Contratto Collettivo. Come ogni prestazione retributiva, anch'essa, è soggetta a regime prescrizione ed in specie quinquennale con decorrenza da ciascun rateo di maturazione.



NURSIND

SEGRETERIA PROVINCIALE DI PESCARA

Cell. 320 / 3134105 – 333 / 4125508

FAX 085-9943084

pescara@pec.nursind.it – pescara@nursind.it

argento2000@libero.it – www.nursind.it

Pescara li 23.11.16 prot. n° 0000

07/04/1999

CCNL normativo 1998 – 2001 economico 1998 – 1999

CAPO II - STRUTTURA DEL RAPPORTO DI LAVORO

ART. 26 - Orario di lavoro

1. **L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali** ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico. I criteri delle politiche dell'orario di lavoro, nell'ambito di quanto previsto dal presente articolo, sono definiti con le procedure previste dall'art. 4, comma 2 punto VIII.

2. L'orario di lavoro viene determinato sulla base dei seguenti criteri :

- ottimizzazione delle risorse umane;

- miglioramento della qualità della prestazione;

- ampliamento della fruibilità dei servizi in favore dell'utenza particolarmente finalizzato

all'eliminazione delle liste di attesa;

- miglioramento dei rapporti funzionali con altre strutture, servizi ed altre amministrazioni

pubbliche.

- erogazione dei servizi sanitari ed amministrativi nelle ore pomeridiane per le esigenze

dell'utenza.

3. La distribuzione dell'orario di lavoro è improntata ai seguenti criteri di flessibilità, tenuto conto che diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro possono anche coesistere:

a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di un'organica distribuzione dei carichi di lavoro;



NURSIND

SEGRETERIA PROVINCIALE DI PESCARA

Cell. 320 / 3134105 – 333 / 4125508

FAX 085-9943084

pescara@pec.nursind.it – pescara@nursind.it

argento2000@libero.it – www.nursind.it

Pescara li 23.11.16 prot. n° 0000

b) orario continuato ed articolato in turni laddove le esigenze del servizio richiedano la presenza del personale nell'arco delle dodici o ventiquattro ore;

c) orario di lavoro articolato, al di fuori della lettera b), con il ricorso alla programmazione di calendari di lavoro

plurisettimanali ed annuali con orari inferiori alle 36 ore settimanali. In tal caso, nel rispetto del monte ore annuale, potranno essere previsti periodi con orari di lavoro settimanale, fino ad un minimo di 28 ore e, corrispettivamente, periodi fino a tre mesi all'anno, con orario di lavoro settimanale fino ad un massimo di 44 ore settimanali;

d) assicurazione, in caso di adozione di un sistema di orario flessibile, della presenza in servizio di tutto il personale necessario in determinate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell'utenza;

e) la previsione, nel caso di lavoro articolato in turni continuativi sulle 24 ore, di adeguati periodi di riposo tra i turni per consentire il recupero psico - fisico; una durata della prestazione non superiore alle dodici ore continuative a qualsiasi titolo prestate, laddove l'attuale articolazione del turno fosse superiore.

f) priorità nell'impiego flessibile, purché compatibile con la organizzazione del lavoro delle strutture, per i dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

g) tendenziale riallineamento dell'orario reale con quello contrattuale.

4. Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il ruolo interdisciplinare dei gruppi e la responsabilità di ogni operatore nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

5. L'osservanza dell'orario di lavoro da parte del dipendente è accertata con efficaci controlli di tipo automatico. In casi particolari, modalità sostitutive e controlli ulteriori sono definiti dalle singole aziende ed enti,



NURSIND

SEGRETERIA PROVINCIALE DI PESCARA

Cell. 320 / 3134105 – 333 / 4125508

FAX 085-9943084

pescara@pec.nursind.it – pescara@nursind.it

argento2000@libero.it – www.nursind.it

Pescara li 23.11.16 prot. n° 0000

in relazione alle oggettive esigenze di servizio delle strutture interessate.

Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66

Art. 4 Durata massima dell'orario di lavoro

- 1. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale dell'orario di lavoro.**
- 2. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.**
- 3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi.**
- 4. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite di cui al comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi.**

INFORMATIVA A CURA DI ARGENTINI ANTONIO

Tel. 320.3134103



NURSIND
SEGRETERIA PROVINCIALE DI PESCARA
Cell. 320 / 3134105 – 333 / 4125508
FAX 085-9943084
pescara@pec.nursind.it – pescara@nursind.it
argento2000@libero.it – www.nursind.it
Pescara li 23.11.16 prot. n° 0000

LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE IN REGIME DI PART TIME

CCNL COMPARTO SANITA'
2002 - 2005 E PARTE ECONOMICA BIENNIO 2002 – 2003 DEL 19.04.2004

Art. 22 Tempo parziale

1. Ad integrazione dell'art. 23, comma 8 del CCNL 7 aprile 1999, con le procedure previste dall'art. 4 comma 5 del medesimo contratto, la percentuale del 25 % della dotazione organica complessiva dei contingenti delle categorie viene distribuita tra i profili in contrattazione integrativa tenuto conto, prioritariamente, delle esigenze di servizio e delle carenze organiche dei profili stessi. In tali casi sarà favorito il tempo parziale verticale salvo che il tempo parziale orizzontale non sia richiesto in applicazione della legge 151 del 2001 e della legge 104 del 1992.

2. Limitatamente ai casi di carenza organica, il personale del ruolo sanitario a tempo parziale orizzontale rientrante nelle attività individuate dall'art. 7, comma 11, primo periodo, del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, previo consenso e nel rispetto delle garanzie previste dalle leggi 151 del 2001 e 104 del 1992, può essere utilizzato per la copertura dei turni di pronta disponibilità, turni proporzionalmente ridotti nel numero in relazione all'orario svolto.

3. Nei casi di tempo parziale verticale le prestazioni di pronta disponibilità ed i turni sono assicurati per intero nei periodi di servizio.

4. Al personale utilizzato ai sensi del comma 2, si applica l'art. 7 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, con la precisazione che per le eventuali prestazioni di lavoro supplementare si applica quanto stabilito dall'art. 35 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 che, nel nuovo testo sul trattamento economico del personale a tempo parziale ai commi 2, 3 e 5 ne specifica le modalità di svolgimento e le relative tariffe. In ogni caso il lavoro supplementare effettuabile per i turni, oltre quello previsto dal comma 2 del citato articolo, **non può superare n. 102 ore annue individuali.**

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO INTEGRATIVO
DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA'
STIPULATO IL 7 APRILE 1999**

20 settembre 2001

Art. 7 Servizio di pronta disponibilità

1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3.

2. All'inizio di ogni anno le aziende predispongono un piano annuale per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica, ai profili professionali necessari per l'erogazione delle prestazioni nei servizi e presidi individuati dal piano stesso ed agli aspetti organizzativi delle strutture.

3. Le modalità di cui al comma 1 ed i piani per l'emergenza sono definiti con le procedure



NURSIND
SEGRETERIA PROVINCIALE DI PESCARA
Cell. 320 / 3134105 – 333 / 4125508
FAX 085-9943084
pescara@pec.nursind.it – pescara@nursind.it
argento2000@libero.it – www.nursind.it

Pescara li 23.11.16 prot. n° 0000

della concertazione di cui all'art. 6, comma 1 lett. b) del CCNL 7 aprile 1999.

4. Sulla base del piano di cui al comma 2, sono tenuti a svolgere il servizio di pronta disponibilità solo i dipendenti in servizio presso le unità operative con attività continua ed in numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali dell'unità.

5. Il servizio di pronta disponibilità è organizzato utilizzando di norma personale della stessa unità operativa.

6. Il servizio di pronta disponibilità va limitato ai turni notturni ed ai giorni festivi. Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. La pronta disponibilità ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di L. 40.000 per ogni dodici ore.

7. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo nei giorni festivi.

8. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, i quali, comunque, non possono essere inferiori alle quattro ore, l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla sua durata, maggiorata del 10%.

9. In caso di chiamata l'attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 34 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art. 39 del presente contratto, ovvero trova applicazione l'art. 40.

10. Di regola non potranno essere previste per ciascun dipendente più di sei turni di pronta disponibilità al mese.

11. Possono svolgere la pronta disponibilità solo i dipendenti addetti alle attività operative e nelle strutture di emergenza. Sono, pertanto esclusi:

a) Tutto il personale delle categorie A, B, C e D, profili del ruolo amministrativo;

b) il personale appartenente alle categorie A, C e D, profili del ruolo tecnico;

c) per il personale del ruolo sanitario appartenenti alla categoria D, i profili della riabilitazione e delle caposala.

12. Ai seguenti profili professionali è consentita la pronta disponibilità per eccezionali esigenze di funzionalità della struttura:

a) personale del ruolo tecnico appartenente alla categoria B di entrambe le posizioni economiche B e Bs;

b) personale del ruolo sanitario appartenente alla categoria D, livello economico Ds.

13. Le aziende potranno valutare con le procedure di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) CCNL 7 aprile 1999, eventuali ulteriori situazioni in cui ammettere la pronta disponibilità, in base alle proprie esigenze organizzative.

14. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con le risorse del fondo di cui all'art. 38, comma 1 del CCNL 7 aprile 1999. La contrattazione integrativa, in base ai modelli organizzativi adottati dall'azienda con riguardo alla razionalizzazione dell'orario di lavoro e dei servizi di pronta disponibilità che abbiano carattere di stabilità, potrà destinare in tutto o in parte i relativi risparmi alle finalità dell'art. 39, comma 4, lett. d) del CCNL 7 aprile 1999 ovvero a rideterminare l'importo dell'indennità di cui al comma 6 del presente articolo.

15. E' disapplicato l'art. 18 del DPR 270/87.



NURSIND

SEGRETERIA PROVINCIALE DI PESCARA

Cell. 320 / 3134105 – 333 / 4125508

FAX 085-9943084

pescara@pec.nursind.it – pescara@nursind.it

argento2000@libero.it – www.nursind.it

Pescara li 23.11.16 prot. n° 0000

Art. 35

Trattamento economico - normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale

1. Al fine di adeguare al D. Lgs. 61/2000 la disciplina del trattamento economico e normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, l'art. 25 del CCNL del 7 aprile 1999 è sostituito dal seguente:

"1. Nell'applicazione degli istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto di lavoro a tempo pieno ivi compreso il diritto allo studio."

"2. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, previo suo consenso, può essere chiamato a svolgere prestazioni di lavoro supplementare di cui all'art.1, comma 2, lett. e) del D.Lgs.n.61/2000, nella misura massima del 10% della durata di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per eccezionali, specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise".

"3. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria calcolata sulle voci di cui all'art. 37 comma 2 lett. b) maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario."

"4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo individuale annuo di 20 ore, retribuite con il compenso di cui al comma 3."

"5. Le ore di lavoro supplementare o straordinario fatte svolgere in eccedenza rispetto ai commi 3 e 4 sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata di una percentuale del 50%."

"6. Nel caso in cui il lavoro supplementare o straordinario sia svolto in via non meramente occasionale per più di sei mesi, l'azienda consolida il relativo orario di lavoro a domanda del dipendente."

"7. Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, l'eventuale retribuzione individuale di anzianità e le indennità professionali specifiche e l'indennità di rischio radiologico ove spettanti, corrisposte al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa posizione economica e profilo professionale"

"8. la contrattazione integrativa stabilisce i criteri per l'attribuzione ai dipendenti a tempo parziale dei trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti nonché di altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa ed applicabili anche in misura non frazionata e non direttamente proporzionale al regime orario adottato".



NURSIND
SEGRETERIA PROVINCIALE DI PESCARA
Cell. 320 / 3134105 – 333 / 4125508
FAX 085-9943084

pescara@pec.nursind.it – pescara@nursind.it
argento2000@libero.it – www.nursind.it

Pescara li 23.11.16 prot. n° 0000

"9. Al ricorrere delle condizioni di legge, al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia."

" 10. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dall' art. 8 della legge 554 del 1988 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle vigenti disposizioni".

" 11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno ed il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Per tempo parziale verticale analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dai CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dalla L.n.1204/71, anche per la parte non cadente in periodo lavorativo ed il relativo trattamento economico, spettante per l'intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera; il permesso per matrimonio, l'astensione facoltativa, i permessi per maternità e i permessi per lutto, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In presenza di part-time verticale non si riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati."

" 12. Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole del presente contratto e del CCNL 7 aprile 1999, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni contenute nel D. lgs. N. 61/2000."

2. Il compenso per lavoro supplementare o straordinario di cui ai commi 3 e 4 del sostituito articolo 25 del CCNL 7 aprile 1999 avviene con la tariffa prevista dall'art. 34 commi 7 ed 8 del citato contratto sino al 30 dicembre 2001. Dal 31 dicembre la tariffa è aggiornata ai sensi dell'art. 39 del presente contratto.

20/09/2001 CCNL integrativo del CCNL del 7-4-1999

ART. 9 - Riposo compensativo per le giornate festive lavorate

1. Ad integrazione di quanto previsto dall' art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.

2. L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.

INFORMATIVA A CURA DI ARGENTINI ANTONIO
Tel. 320.3134103